



Tribunale per i Minorenni di Catania

**Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia
Senato della Repubblica**

Audizione avanti Commissione Affari Costituzionali e Giustizia del Senato della Repubblica con riferimento al D.L. 15.9.2023 n.123” Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”. Contributo di Roberto Di Bella, presidente del tribunale per i minorenni di Catania

Dispersione scolastica e misure consequenziali.

La dispersione scolastica rappresenta una prima e fondamentale spia del disagio giovanile e delle carenze educative di determinati nuclei familiari, incapaci di garantire il diritto fondamentale all'educazione scolastica. Gli elevatissimi tassi di devianza minorile del mezzogiorno d'Italia e non solo richiedono un'analisi non superficiale e devono leggersi in correlazione ai dati dell'abbandono e della dispersione scolastica. Inoltre, impongono una valutazione dell'efficacia delle politiche sociali di prevenzione dispiegate negli ultimi decenni.

Nella città metropolitana di Catania, il tasso di dispersione scolastica si attesta nella misura del 25,2%, secondo i dati forniti da Istat e Openpolis, ripresi nel rapporto redatto in data 15 novembre 2021 da The European House Ambrosetti durante un tavolo di lavoro in vista della redazione del Piano Strategico per la Città Metropolitana. Tale impressionante “performance” (superiore alla media siciliana che arriva al 19,4% e a quella del capoluogo di regione, Palermo, al 20,4%) evidenzia che migliaia e migliaia di bambini e adolescenti, tra i 6 e i 18 anni, eludono l'obbligo scolastico e formativo alimentando il mercato del lavoro nero o, nella maggior parte dei casi, le file della criminalità comune e organizzata.

Si tratta di un fenomeno che pone la città di Catania a livelli di primato nazionale (prima tra le quattordici città metropolitane). Così come da *guinnes* dei primati sono i correlati numeri della devianza giovanile, che collocano la città tra i primi posti in Italia in rapporto al numero degli abitanti. Tale dato, come anticipato, può essere utilizzato anche per l'analisi di molte altre situazioni locali nel territorio nazionale.

La mancata acquisizione di nozioni culturali e professionali, in uno alla perdita della dimensione relazionale/educativa legata alla mancata frequenza scolastica, hanno determinato nel corso dei decenni un impoverimento culturale di larghi strati della popolazione. Hanno alimentato episodi di malcostume che sono agli occhi di tutti e, soprattutto, hanno contribuito agli altissimi tassi di devianza minorile e disoccupazione giovanile in Sicilia, Calabria, Campania, così come emerge da una recente indagine Istat.

Non vi è dubbio che la mancata acquisizione di competenze professionali e culturali spendibili sia strettamente correlata alla perdita di competitività di molti giovani sul mercato del lavoro.

Eppure questo triste primato negli anni non ha avuto la necessaria attenzione. A torto e in una prospettiva non lungimirante, la cruciale questione minorile non è stata tra gli obiettivi prioritari dell'agenda politica, del dibattito mediatico e della recente campagna elettorale.

Ma le conseguenze sono davanti a tutti.

Il divario tra i quartieri della città metropolitana, divise in ghetti e borghesia, è sempre più ampio. La percezione di insicurezza che pervade i cittadini - per l'elevato numero di reati o episodi di malcostume con protagonisti negativi soggetti minorenni - ne rappresenta un emblematico esempio. Per tali motivi, il tribunale per i minorenni di Catania, che per funzione istituzionale ha un osservatorio privilegiato delle dinamiche familiari, sociali e criminali nel distretto, ha incrementato nell'ultimo periodo il dialogo con il territorio e fornito un deciso impulso per l'avvio di numerose iniziative.

Dal 15 gennaio 2021, l'Accordo tra Pubbliche amministrazioni volto a prevenire la devianza giovanile nella città metropolitana di Catania e la correlata costituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, istituito presso la prefettura di Catania anche su un impulso di questo ufficio giudiziario, sembrano registrare un cambio di passo. Nelle prime riunioni il tema della dispersione scolastica è stato oggetto di un'attenzione specifica da parte di tutte le istituzioni coinvolte: la Prefettura, la città metropolitana, la scuola, l'università, le forze dell'ordine, la magistratura, minorile e ordinaria, le diocesi del territorio, l'ispettorato del lavoro, le direzioni provinciali e regionali dell'INPS, l'Azienda Sanitaria Locale e le realtà del terzo settore.

A seguito delle prime attività dell'Osservatorio, si sono intensificate le azioni di sensibilizzazione sul territorio e sono state programmate nuove strategie di intervento.

A tal fine, su impulso degli Uffici Giudiziari Minorili e del Prefetto di Catania, l'11.2.2022 è stato siglato un protocollo di intesa con l'obiettivo principale di vincolare i trasferimenti monetari alla frequenza scolastica dei figli minorenni ovvero alle condizioni fissate nel patto di inclusione dei percettori del beneficio del reddito di cittadinanza. In collegamento con l'Ufficio Scolastico Provinciale, l'assessorato all'istruzione, l'anagrafe del comune, la Direzione provinciale dell'INPS, la Questura e i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza si è costruita una rete dedicata e coordinata in grado di riunire e ottimizzare tutti gli interventi nel territorio.

A Catania abbiamo sensibilizzato tutti i dirigenti scolastici, abbiamo predisposto un format di segnalazione che prevede il contestuale inoltre delle segnalazioni ai servizi sociali e alle Procure per i Minorenni e abbiamo trovato un accordo con l'INPS, sfruttando l'art. 7, comma 9, della Legge sul reddito di cittadinanza, che prevede sanzioni economiche per i percettori del beneficio che non mandano i figli a scuola. Grazie ai circuiti comunicativi avviati e alla campagna di sensibilizzazione i primi risultati sono assolutamente incoraggianti in quanto nei primi mesi di attività (da febbraio al 31.12.2022) sono pervenute agli uffici giudiziari minorili n. 999 segnalazioni di abbandono o dispersione scolastica, a fronte di un numero irrisorio degli anni precedenti (n. 35 nell'anno 2020), e l'I.N.P.S. ha ridotto il reddito di cittadinanza - su segnalazione del Tribunale per i Minorenni, della locale Procura per i Minorenni o delle Forze dell'ordine - in duecento casi.

Analoghi protocolli sono stati siglati il 30.11.2022 con la regia della Prefettura di Siracusa e in data 4.5.2023 con la regia della Prefettura di Ragusa.

Effetto parallelo e virtuoso di tali iniziative sono le costruttive interlocuzioni avviate tra i Commissariati di P.S. dei quartieri "difficili" (ad esempio Librino) con i dirigenti scolastici e con le famiglie, con l'obiettivo di sensibilizzare tutti sull'importanza della frequenza scolastica dei figli.

Più in generale, il mirato impegno volto al contrasto della dispersione scolastica ha già consentito al tribunale per i minorenni di operare centinaia di interventi sulla responsabilità genitoriale, con misure gradate in funzione della gravità della situazione, e consentito di far luce su situazioni di degrado che in determinati casi hanno dato avvio a procedure di adozione facendo venire alla luce situazioni di degrado altrimenti sommerse.

Il circuito comunicativo avviato, favorito dall'istituzione degli osservatori prefettizio sulla condizione minorile, ha attivato prassi virtuose e favorito la ripresa della frequenza scolastica in molti casi e una proficua interlocuzione con molte famiglie

Ciò premesso, la violazione da parte dei genitori del dovere di impartire o far impartire ai figli adeguata istruzione integrava una semplice contravvenzione con una sanzione (fino a trenta euro di

ammenda) del tutto inadeguata alla gravità del fatto. La norma, peraltro, come ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione, sezione III Penale, sentenza 6 dicembre 2016-31 gennaio 2017, n. 4520) riguardava solo l'istruzione elementare mentre restava del tutto priva di sanzione l'inosservanza dell'obbligo scolastico negli ulteriori gradi.

Pertanto il d.l. Caivano, con l'inasprimento della sanzione penale (previa abrogazione dell'art. 431 c.p.) e la sua estensione a tutto il percorso scolastico obbligatorio, colma una evidente debolezza del sistema. Sarebbe utile però prevedere la sanzione per l'inosservanza anche dell'obbligo formativo che potrebbe andare oltre il sedicesimo anno di età (limite dell'obbligo scolastico).

Ciò premesso, l'attenzione che il D.L. Caivano ha rivolto al problema è di assoluta importanza.

In particolare, la rinnovata attenzione al tema della dispersione scolastica, con richiamo alla responsabilità dei genitori inadempienti (con estensione della misura sanzionatoria della revoca del beneficio anche alla nuova misura dell'assegno di inclusione), stimolata anche dall'esperienza dell'osservatorio prefettizio catanese e di quelli omologhi istituiti a Siracusa e Ragusa, è di sicuro impatto sulla annosa problematica.

Ma residuano degli aspetti problematici.

L'iter previsto per le segnalazioni di dispersione scolastica dal decreto Ministeriale n. 489/2001 (disposizioni riprese dalla Legge 53/03, dal decreto legislativo 76/05 e dal decreto legislativo 297/94), non sempre rispettato, è peraltro estremamente farraginoso e rende spesso l'intervento tardivo.

Pertanto, oltre all'introduzioni di sanzioni penali ed economiche che possono produrre un maggior effetto deterrente, sarebbe opportuno prevedere un iter più veloce e snello per le segnalazioni gravando i dirigenti scolastici di un più preciso obbligo.

Una soluzione adeguata potrebbe essere quella di prevedere un obbligo normativo di segnalazione contestuale alla Procura della Repubblica ordinaria e, per ogni iniziativa utile ai sensi degli artt. 25 RDL 1404 e/o 330 e ss. c.c, agli uffici giudiziari minorili (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni) a carico dei dirigenti scolastici, integrando a tal fine il nuovo 570 bis del codice penale o le disposizioni della Legge 53/03 o dal decreto legislativo 297/94.

Prevedere – così come stabilisce l'art. 570 bis c.p. - che sia la Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario - quando esercita l'azione penale - a operare la segnalazione al Procuratore della Repubblica per i minorenni rischia di ritardare gli interventi a tutela da parte dell'autorità giudiziaria minorile e di far perdere – nel migliore dei casi - l'anno scolastico ai minorenni interessati.

A tal fine, un parametro di riferimento potrebbe essere rappresentato dal citato protocollo prefettizio siglato in data 11.2.2022 dagli Uffici Giudiziari Minorili di Catania con l'Ufficio Scolastico Provinciale, la Direzione Provinciale dell'INPS e il Comune (v. allegato), prassi che è stata ripresa dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale siciliano con una recente circolare (v. allegato).

Osservatorio Prefettizio sulla condizione minorile nelle città metropolitane

Parimenti, potrebbe essere utile prevedere – così come sperimentato nella città metropolitana di Catania su iniziativa del Tribunale per i minorenni (v. allegato) – l'istituzione di Osservatori prefettizi in ogni capoluogo di provincia o città metropolitana sulla condizione minorile, onde consentire la pianificazione e l'attuazione di strategie operative funzionalmente calibrate sulla specificità dei territori.

Come anticipato, tale prassi ha consentito di mettere in rete tutte le istituzioni che hanno competenza sui minori e le loro famiglie (Uffici Giudiziari minorili e ordinari, Città Metropolitana, Ufficio Scolastico Regionale, Università, Forze dell'Ordine, Diocesi, Aziende Sanitarie e realtà del terzo settore), mappare i quartieri e le situazioni a rischio, razionalizzare le risorse ed evitare frammentazioni di interventi al fine di realizzare una strategia di lunga durata e realmente incisiva.

Inoltre, la codificazione e l'uniformazione di alcune prassi potrebbe, inoltre, essere uno strumento operativo utile per una formazione congiunta, con alunni, docenti, operatori dei servizi socio-sanitari e rappresentanti delle forze dell'ordine: tutto con l'obiettivo di prevenire la dispersione scolastica, la tossicodipendenza, il bullismo, il disagio giovanile e, più in generale, la devianza, fenomeni sociali che costituiscono terreno di coltura delle organizzazioni criminali.

L'istituzione dell'osservatorio prefettizio catanese - non limitato ai soli casi di bullismo ma con una visione più ampia della problematica - ha consentito di coordinare percorsi dedicati per la prevenzione della dispersione scolastica e della devianza minorile, nonché interventi di rigenerazione urbana delle periferie e di educazione alla legalità. Addirittura, con l'ausilio delle professionalità delle Università sono state aiutate diverse amministrazioni comunali della città metropolitana a progettare per attingere ai fondi del PNRR e ad altre fonti di finanziamento, sopperendo alla cronica carenza di tecnici nell'ambito degli organici dei comuni.

Tale strumento potrebbe rappresentare una risorsa, a costo sostanzialmente zero, per riprodurre e/o stimolare su larga scala altri interventi di rigenerazione urbana e sociale come quelli previsti nel D.L. Caivano, senza la necessità di nominare un commissario straordinario ma attribuendo al prefetto - che potrebbe nominare i componenti di concerto con il sindaco della città metropolitana - la regia degli interventi. Pertanto, potrebbe essere opportuno proporre in sede di conversione del Decreto Legge Caivano l'istituzione degli osservatori prefettizi.

Tempo pieno nelle scuole del mezzogiorno d'Italia e potenziamento degli asili nido.

E' improcrastinabile la necessità di garantire il c.d. tempo pieno o prolungato, con l'apertura delle scuole nel pomeriggio, nei degradati quartieri del Mezzogiorno d'Italia, al fine di creare dei veri e propri centri di aggregazione dove i ragazzi - tolti dalla strada - possono formarsi una coscienza civica attraverso lo sport, il dopo scuola, le attività ricreative, la mediazione dei conflitti etc.. Pertanto, si muovono nella direzione giusta la previsione di finanziamento specifico per le regioni dove è più rilevante il fenomeno della dispersione scolastica e il piano per potenziare gli asili nido, in quanto la prescolarizzazione è uno strumento importante per prevenire tale fenomeno. Misure che sono state previste nel decreto legge e che andrebbero implementate.

Si tratta di interventi sociali ancora insufficienti ma estremamente significativi, che potrebbero peraltro essere coordinati nei vari territori del Mezzogiorno d'Italia dai citati Osservatori prefettizi.

Minori e criminalità organizzata.

Dal lontano 1993 rimesto nella melma dei territori del Sud Italia (Reggio Calabria, Messina, Catania) e, nei trenta anni da giudice minorile, mi sono imbattuto nei contesti di criminalità organizzata nella sofferenza di migliaia e migliaia di bambini e ragazzi condannati a un destino inesorabile da genitori irresponsabili.

La criminalizzata organizzata e comune del Mezzogiorno d'Italia e non solo è soprattutto un fenomeno culturale e sociale e ha la sua genesi nella questione minorile, per lunghi decenni negletta e senza una strategia politica di lunga durata.

Quasi tutti i più importanti boss siciliani, calabresi o campani sono stati ragazzi di un quartiere difficile e di una famiglia disagiata che, in dispersione scolastica e nell'assenza delle Istituzioni, hanno compiuto la loro *escalation* criminale, trovando nella mafia un Welfare, un'occasione di appagamento identitario oltre che di riscatto sociale ed economico.

Con tanti colleghi abbiamo avviato una riflessione e deciso in ordine alla necessità di intervenire non solo con le misure penali ma con i provvedimenti *de potestate* o amministrativi dando avvio all'orientamento giurisprudenziale e alle prassi del progetto Liberi di Scegliere.

Ci sono state situazioni in Calabria e Sicilia di minorenni figli di testimoni o collaboratori di giustizia costretti a subire vessazioni da parte dei genitori o familiari che hanno rifiutato di aderire al programma di protezione. In tante altre situazioni l'indottrinamento criminale, psicologico, addirittura anche su minori in tenera età, ha certamente contrastato e contrasta con quelle che sono le regole che dovrebbe osservare un genitore nella educazione dei figli. In altri casi ci sono state vessazioni anche fisiche, reiterate nel tempo, da parte di uno o più genitori o addirittura coinvolgimento di minorenni, anche non imputabili, in gravi attività delittuose. Ci siamo imbattuti in genitori che non si sono fatti scrupoli di utilizzare i figli di 5-6 anni nei traffici di droga utilizzandoli come pusher o scudo per eludere le investigazioni.

Nei lavori degli Stati Generali dell'Antimafia 2017, che ho avuto l'onore di coordinare insieme al collega Francesco Cascini, e nella successiva risoluzione del 31 ottobre 2017 del CSM (La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata), si è innanzitutto ipotizzata una norma come quella prevista dall'art. 7 del decreto legge Caivano, ovvero una sorta di integrazione dell'art. 609 decies c.p. con riferimento ai reati di cui agli artt. 416 bis e art. 74 D.p.R. 309/90.

In tanti casi, gli interventi degli Uffici giudiziari minorili sono stati tardivi (o addirittura non ci sono stati) proprio per la ritrosia delle Procure della Repubblica-Direzioni Distrettuali Antimafia (per timore di intaccare il segreto di indagine e talvolta per incompleta conoscenza della funzione giudiziaria minorile) a segnalare – nel corso delle indagini- situazioni di pregiudizio alle Procure minorili.

Finalmente, grazie al decreto legge Caivano, questo circuito comunicativo (sino a ora rimesso ai protocolli e alla sensibilità dei Procuratori della Repubblica Distrettuali) è obbligatorio.

Tale articolato normativo rappresenta la possibilità – forse l'unica - per tanti bambini e adolescenti di affrancarsi dal contesto criminale, così come è accaduto a Reggio Calabria, a Catania, a Catanzaro, a Napoli etc.

A Reggio Calabria e Catania questo circuito comunicativo funziona già da tempo e, pur determinando un aggravio dei carichi di lavoro, ha consentito a tanti ragazzi e alle loro madri di sperimentare opportunità mai avute. Ha alimentato speranze là dove sembrava non potessero esservi. Addirittura, in taluni casi ha agevolato percorsi di collaborazione con la giustizia.

Ma serve di più.

Per completare la meritoria opera avviata con l'art. 7 dal Decreto Legge Caivano, che nelle premesse rileva la necessità di assicurare l'intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi fatti di criminalità organizzata, potrebbe essere di estrema efficacia aggiungere il seguente articolato normativo che riproduce le prassi già sperimentate con successo del protocollo governativo Liberi di Scegliere.

Il Progetto Liberi di Scegliere

La presenza diffusa delle mafie su tutto il territorio italiano produce da decenni la violazione sistematica dei diritti elementari dei minorenni e rappresenta una pesantissima ipoteca per il futuro di tutto il Paese.

Invero, le cronache degli ultimi quarant'anni sono state costellate da gravi fatti di sangue, che hanno avuto come protagonisti i minori appartenenti ai contesti di criminalità organizzata, immolati da un sistema spietato e trasformati, sin dalla tenera età, in vittime e carnefici.

In determinati contesti la cultura mafiosa è trasmessa per assicurare continuità alla 'famiglia' criminale mediante un modello educativo antisociale, talvolta affidato alle donne allorché la componente maschile è stata uccisa, è in carcere o latitante. Il minore è educato a un sistema di valori distorti, contrari ai principi della civile convivenza, la cui diversità si nutre di codici e rituali fatalistici, di illegalità e sopraffazione in una condizione di ristrettezza o inesistenza di mete culturali.

Per un bambino crescere in contesti di mafia non vuol dire solo assorbire la negatività della dimensione (dis)valoriale sostenuta dalla sua 'famiglia', ma significa anche subire la disincentivazione al processo naturale di progressivo distacco dal nucleo familiare di appartenenza e, senza neppure percepirlo, lo schiacciamento della propria individualità.

È questa lettura che ha portato il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e poi di seguito altri tribunali per i minorenni, come quelli di Catania e di Palermo, a maturare l'idea che occorra censurare i modelli (dis)educativi mafiosi al pari di quanto si faccia con adeguati interventi nei confronti di

genitori violenti o maltrattanti. Lo scopo è quello di interrompere la spirale perversa che alimenta l'impiego del più prezioso capitale umano, rappresentato dai bambini e dai ragazzi, nella conduzione delle attività criminali e per la riproduzione nel tempo del potere mafioso.

Lo strumento normativo è costituito, oltre che dai tradizionali interventi di carattere penale, dai provvedimenti *de potestate* con i quali si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale di coloro che appartengono ad organizzazioni malavitose di stampo mafioso allorché si riscontrino condotte educative integranti un concreto pregiudizio all'integrità psico-fisica dei minori. Ciò si verifica nei casi di indottrinamento e di emulazione delle condotte criminali genitoriali, ovvero di un vero e proprio coinvolgimento dei ragazzi negli affari illeciti da parte degli adulti di riferimento.

Si tratta di provvedimenti che non hanno alcuna portata punitiva essendo esclusivamente orientati alla tutela del minore, volti cioè a rendere i c.d. figli di mafia liberi di scegliere il proprio destino al di fuori del circuito della criminalità organizzata.

Misure, d'altronde, che trovano conforto in una solida cornice costituzionale e normativa, in quanto il dovere educativo dei genitori nei confronti dei figli è richiamato negli articoli 2 ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità...") e 30 della Costituzione («È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli») e ribadito negli articoli 147 del codice civile («l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli» deve essere assolto tenendo conto «delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni...») e 315 bis del codice civile («Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni... »).

Al centro deve, quindi, esserci il superiore interesse del minore, al contempo obiettivo e limite dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e questo non solo in un'ottica puramente nazionale, basata sui valori della Costituzione, ma anche alla luce delle fonti sovranazionali grazie al rinvio mobile operato dall'art. 117 Cost., prima tra tutte la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176/1991). In particolare, l'articolo 19 stabilisce che il minore deve essere protetto «contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento», e che qualsiasi decisione di allontanamento del fanciullo dalla famiglia di origine sia assunta dalle autorità competenti «nell'interesse preminente del fanciullo» (art.9).

L'attenzione al futuro sano e onesto dei minori inizia a essere inteso. Molte madri, consapevoli del ruolo giocato nell'indottrinamento mafioso dei propri figli, hanno deciso di sottrarsi a tale compito cercando di spezzare la catena, chiedendo aiuto alla giustizia minorile per amore dei figli, nella speranza di sottrarli ad un destino al quale credevano di non avere possibilità di opporsi.

Molte di queste donne - provate dalla sofferenza, dai lutti e da lunghe carcerazioni loro o dei loro stretti congiunti - hanno maturato la volontà di rompere con la cultura mafiosa, con l'obiettivo precipuo di assicurare una concreta alternativa di vita ai loro figli, ma il più delle volte non sono in grado di fornire apporti di collaborazione o testimonianza di rilevanza tale da legittimare il loro inserimento nelle speciali misure/programmi di protezione. In tali casi, le donne/madri restano senza alcuna forma di tutela, non essendovi nell'attuale impianto normativo, riferimenti idonei a giustificare interventi di protezione, sostegno economico, sociale, psicologico e culturale.

In sostanza, tale richiesta di aiuto si è finora scontrata con l'incapacità del nostro sistema normativo di prenderne in carico i bisogni, rendendo ardua l'opera di affiancamento, sostegno e assistenza che la giustizia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e di volontariato di riferimento, ha tentato di articolare a loro vantaggio.

Per ovviare alla lacuna normativa e al grave vuoto di tutela, il Protocollo Liberi di Scegliere, siglato in data 1.7.2017, poi rinnovato con integrazioni il 5.11.2019 e il 31.7.2020 (con la partecipazione del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la Famiglia e le Pari Opportunità, del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo,

dell'Associazione Libera e della Conferenza Episcopale Italiana), ha apportato innovative strategie nella prevenzione del fenomeno 'ndranghetistico e mafioso assicurando, nell'assenza di un'adeguata previsione legislativa, un'adeguata rete di tutela ai minorenni destinatari di provvedimenti giudiziari e alle loro madri che, pur non potendo essere ammesse alle speciali misure di protezione, hanno deciso di allontanarsi dal contesto ambientale e familiare di provenienza per assicurare concrete alternative di vita ai loro figli.

Tale strumento operativo si è reso necessario a fronte del sempre maggiore numero di donne che si sono rivolte e si rivolgono alla giustizia minorile per essere supportate nella loro difficile scelta di riscatto, per loro stesse e i figli, anelando a un futuro diverso che non sia la sofferenza, il carcere o, ancor peggio, la morte.

Di fronte a uno scenario simile, si rende necessario una rivisitazione delle risorse e degli strumenti utili non solo a contrastare questo fenomeno, ma anche a garantire un futuro migliore ai minori e ai nuclei familiari coinvolti, accompagnandoli sino al raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa.

Pertanto, la presente Proposta, nel solco dei principi contenuti agli articoli 2, 3 e 31 della nostra Costituzione e adempiendo al compito dello Stato di proteggere l'infanzia e la gioventù, intende definire un sistema coordinato di interventi volto ad incentivare le azioni di prevenzione a tutela dei minori appartenenti ai contesti di criminalità organizzata, con l'obiettivo di garantire loro pari opportunità esistenziali e una effettiva integrazione -o reintegrazione- nel tessuto sociale.

Ancora, la particolare attenzione che la presente Proposta pone sulla figura delle donne, perno ideologico della cultura mafiosa e fondamento della sua continuità spirituale e materiale all'interno della famiglia, è centrale per invertire il percorso di indottrinamento cui i giovani sono avviati sin dalla più tenera età.

In particolare, l'opera che il legislatore dovrebbe compiere in questo ambito è quella di colmare il pericoloso vuoto normativo descritto che ha complicato, se non reso impossibile, per molte donne affrancarsi dal sistema criminale in cui sono inquadrate.

L'urgenza di un intervento legislativo, già segnalata dai magistrati minorili, è peraltro testimoniata dalla risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), del 31 ottobre 2017, in materia *di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata*, nella quale si sottolinea, tra l'altro, la necessità di adottare misure idonee a svolgere una funzione di prevenzione e recupero dei minorenni e dei loro nuclei familiari inseriti nei contesti di criminalità organizzata, nel solco tracciato dal protocollo "Liberi di Scegliere".

Connesso al tema del coordinamento informativo ed investigativo, previsto dall'art. 7 del D.L. Caivano, è la estensione della disciplina della decadenza dalla responsabilità genitoriale per i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p. nei casi di coinvolgimento di minori. La decadenza dalla potestà (ora responsabilità) genitoriale è una pena accessoria di forte impatto sanzionatorio con riflessi significativi nella prospettiva generale preventiva e speciale preventiva della pena. Il codice penale indica i delitti per i quali si applica la decadenza dalla responsabilità genitoriale oltre alla previsione generale per il caso di condanna alla pena dell'ergastolo.

L'art. 1 comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L.17 aprile 2015, n. 43, ha previsto che in ipotesi di condanna per una delle fattispecie di cui agli artt. 270 -bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater1, 270-quinquies del codice penale (associazioni terroristiche) si applica, obbligatoriamente, la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale

La scelta di un genitore che avvia il figlio minorenne al crimine organizzato (che sia terrorismo, mafia, traffico di stupefacenti), così come a delitti ove è esposta a rischio la vita del minore, viola irrimediabilmente i diritti fondamentali del fanciullo, sfregia per sempre il tempo dell'innocenza. Se pienamente condivisibile appare la scelta operata dal legislatore con il decreto legislativo n. 7 del 2015, non si ravvisa una plausibile ragione per non estendere l'applicazione della pena accessoria all'ipotesi di condanna per i reati di cui agli articoli 416 bis c.p. e 74 DPR 309/90, fattispecie che per ontologia strutturale e allarme sociale sono di pari livello (basti pensare al fenomeno dello spaccio organizzato affidato a giovanissimi, che vede tristemente alla ribalta delle cronache i distretti

giudiziari catanesi e campani). Si tratta di ipotesi in cui non è sufficiente la sospensione dalla responsabilità genitoriale per il tempo di esecuzione di una pena non inferiore a cinque anni di reclusione. La decadenza, invece, rafforzerebbe la funzione generale preventiva e speciale preventiva della pena soprattutto in contesti criminali a forte connotazione familiare, dove il coinvolgimento di minorenni anche non imputabili in gravi delitti è norma di vita.

Ciò premesso non può ignorarsi che la norma di cui all'art. 1 comma 3-bis D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L.17 aprile 2015, n. 43, sconta un grave "deficit di determinatezza".

La scelta di ampliare il novero dei delitti per i quali si applica la pena accessoria potrebbe essere l'occasione per definire più compiutamente cosa si intende per "coinvolgimento" che determina - in ipotesi di condanna - la perdita della responsabilità genitoriale e per limitare l'applicazione della pena accessoria - nei reati elencati dall'art 1 comma -3bis del decreto legislativo 7/2015 e nelle fattispecie di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 309/90 - al solo caso del coinvolgimento di un minorenne soggetto all'autorità parentale del condannato.

Onde evitare rigidi automatismi, inoltre, potrebbe prevedersi la clausola già prevista dall'art. 32 c.p., salvo che il giudice disponga altrimenti nell'interesse superiore del minore. Soluzione utile a modulare la pena, anche quella accessoria, in relazione a condotte del genitore che in corso di processo depongano per una resipiscenza.

Infine, la presente proposta si pone l'obiettivo culturale e preventivo di diffondere capillarmente nelle scuole italiane progetti e programmi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, volti a favorire una conoscenza approfondita del fenomeno mafioso e dei deleteri effetti economici, ambientali, sociali, culturali e psicologici che lo stesso provoca, oltre che delle azioni di prevenzione e contrasto previste dal progetto "Liberi di Scegliere".

Quanto alle fonti di finanziamento, ripetendo una prassi già sperimentata dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, le stesse potrebbero attingersi, oltre che dagli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Legge 28 agosto 1997, n.285, dalla Legge 208/2015 ("Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile"), dal programma operativo Pon "Legalità" e da altri programmi operativi nazionali di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia.

Parimenti, recependo l'esperienza del protocollo governativo "Liberi di Scegliere", il Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 6 della presente proposta potrà siglare accordi con altri Enti finanziatori (Regioni, C.E.I. etc), così come verificatosi nell'esperienza pregressa con la Conferenza Episcopale Italiana, che ha co-finanziato il progetto con i fondi dell'8x 1000.

L'eventuale integrazione del Decreto legge Caivano potrebbe, pertanto, essere formulata nel seguente modo:

Progetto Liberi di scegliere. "Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che rifiutano le logiche criminali"

Art.1

(Finalità e ambito applicativo)

La presente legge disciplina i presupposti e la metodologia operativa per le misure di protezione e assistenza da apprestare in favore dei minorenni e dei loro esercenti la responsabilità genitoriale, che si trovano in una condizione di grave, concreto e attuale pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con indagati, imputati o condannati per i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. o per la sussistenza del legame sopra indicato, quando non ricorrono i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n.82 o di testimone di giustizia ai sensi della Legge n. 6 del 21 febbraio del 2018.

Art.2
(Destinatari)

Sono destinatari delle misure di assistenza e protezione previste dall'art. 1:

- i minorenni interessati da decreti ex artt. 330 e 333 del codice civile o da misure amministrative ai sensi degli artt. 25 e ss. del RDL 1934 n. 1404, quando siano ravvisate dall'autorità giudiziaria situazioni pregiudizievoli al loro corretto sviluppo psico-fisico ricollegabili al contesto indicato dall'art.1;*
- i minorenni e i giovani adulti inseriti nel circuito penale minorile (ammessi alla prova, collocati presso i servizi minorili residenziali, sottoposti a misure penali di comunità), indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p o che siano provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del territorio ai sensi dell'art. 1 e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto mafioso di provenienza;*
- gli esercenti la responsabilità genitoriale, i cui figli minori sono destinatari di provvedimenti civili nei termini sopra indicati, nei casi in cui sia stata accertata dall'autorità giudiziaria la volontà di affrancarsi concretamente dalla cultura mafiosa e di ricevere le misure di assistenza e protezione della presente legge per la sussistenza delle condizioni di cui all'art.1.*

Art.3
(Modalità di intervento)

Il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, Il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca, ricevuti i provvedimenti dall'Autorità giudiziaria nei termini di cui all'art. 7, si attiveranno per:

Fornire una rete di assistenza (educativa, psicologica, logistica, scolastica, economica e lavorativa) e protezione ai minori, ai giovani adulti e ai nuclei familiari destinatari di provvedimenti giudiziari (penali o civili ai sensi degli artt. 330 e ss.c.c. e 25 del RDL 1934 n. 1404, misure penali di comunità), con l'obiettivo di garantire concrete alternative di vita e adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica;

Fornire una rete adeguata di supporto ai minori e agli adulti di riferimento che - autori o vittime di reati - desiderino affrancarsi dalle logiche criminali mafiose nei termini di cui agli artt. 1 e 2, quando non ricorrono i presupposti per assumere lo status di testimone o collaboratore di giustizia;

Sperimentare, anche con il coinvolgimento degli U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) e degli uffici di esecuzione penale esterna, azioni rivolte al reinserimento dei minori beneficiari del progetto attraverso l'offerta di attività e programmi destinati anche al contesto familiare di appartenenza;

Sperimentare interventi di giustizia riparativa e di mediazione penale che coinvolgano, ove possibile, anche il nucleo familiare di appartenenza dei minorenni o giovani adulti destinatari dei provvedimenti giudiziari minorili.

Art. 4
(Impegni generali)

I Ministri sopra indicati, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, si impegnano a definire un programma atto a:

- garantire la presa in carico di tutti i minorenni di cui all'art. 2 da parte dei Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia;*
- garantire pari opportunità ai minori sopra indicati, aiutandoli a riconoscere i bisogni compresi dall'educazione malavitosa e a operare una rivisitazione critica delle esperienze di vita;*
- promuovere valide alternative esistenziali attraverso la proposizione dei valori costituzionali e delle regole della civile convivenza, quali la libertà e l'autonomia della propria vita, elementi totalmente in contrasto con la rigidità del sistema mafioso;*

- valorizzare le potenzialità e risorse di cui il minore è portatore e l'offerta di esperienze e opportunità formative/lavorative che rendano concreti i nuovi valori proposti;
- creare una rete operativa in grado di accompagnare i minori e i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti giudiziari, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa;
- individuare e formare una rete di famiglie, case famiglia, strutture comunitarie e operatori che siano in grado di operare in ambito nazionale e garantire competenza e riservatezza, in collegamento con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia e associazioni di volontariato qualificate;
- creare una rete operativa in grado di fornire un supporto economico, logistico, lavorativo e psicologico alle donne e agli interi nuclei familiari che decidano di affrancarsi - al seguito dei loro figli - dai contesti mafiosi, quando non ricorrono i presupposti per l'inserimento nelle speciali misure di protezione e, comunque, con l'obiettivo di garantire anche condizioni ideali per favorire successive aperture;
- creare circuiti comunicativi tra uffici giudiziari e di polizia giudiziaria - anche su base nazionale - con l'obiettivo di fornire adeguate tutele ai minori e ai nuclei familiari destinatari delle misure di tutela;
- garantire ai minorenni e ai loro familiari la tutela dei presidi territoriali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, mediante l'intervento delle Prefetture, sia del territorio di origine, sia del territorio di destinazione, per l'eventuale adozione delle idonee misure di tutela, in tutti i casi in cui vi sia il concreto rischio che le scelte esistenziali di rottura dagli originari nuclei familiari possano essere oggetto di ritorsioni;
- garantire ai minorenni e ai loro familiari, ai fini dell'inserimento lavorativo, scolastico e universitario, idonee misure di salvaguardia (con l'ausilio delle Prefetture competenti che dovranno attivarsi al fine di superare i vincoli connessi all'uso delle reali generalità mediante opportune modalità di mascheramento e copertura delle stesse) in coordinamento con i Ministeri interessati, gli Enti Pubblici nazionali (INPS e banche dati collegate), le Autonomie territoriali e le Autorità scolastiche, e i settori economici e produttivi;
- sperimentare - presso le scuole di tutto il territorio nazionale, anche con il coinvolgimento di docenti universitari - progetti e programmi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, volti a favorire una conoscenza approfondita del fenomeno mafioso e dei deleteri effetti economici, ambientali, sociali, culturali e psicologici che lo stesso provoca, oltre che delle azioni di prevenzione e contrasto previste dalla presente legge e dal protocollo Liberi di Scegliere;
- individuare le fonti di finanziamento volte a rafforzare le azioni previste dalla presente legge attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio, a quelli previsti dalla Legge 28 agosto 1997, n.285, ai fondi dalla Legge 208/2015 ("Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile"), al programma operativo Pon "Legalità" e ad altri programmi operativi nazionali di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per Le Pari Opportunità e La Famiglia;
- verificare la possibilità di siglare accordi di collaborazione con altri Enti/Istituzioni finanziatori.

Art.5

(Impegni specifici)

Il Ministro dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, mediante circolari dirette alle articolazioni centrali e territoriali, impartisce indicazioni utili ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. In particolare:

- ✓ **le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono interessate affinché nel quadro delle proprie competenze istituzionali e delle consuete procedure di coordinamento:**
 - °**promuovano la costituzione di Osservatori prefettizi per il monitoraggio della condizione minorile e la pianificazione di strategie di intervento mediante il coinvolgimento delle amministrazioni**

comunali, dell'Ufficio scolastico regionale, dell'Università, delle forze dell'ordine (Questura, Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza), delle diocesi del territorio, dell'ispettorato del lavoro, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle direzioni provinciali dell'INPS, delle realtà qualificate del terzo settore.

- **promuovano iniziative di educazione alla legalità e formazione, con il coinvolgimento dei Questori e delle Forze di polizia e avvalendosi delle associazioni qualificate del terzo settore;**
- valutino l'adozione di misure volte a favorire l'inserimento lavorativo, scolastico e universitario dei minorenni e dei loro familiari, ammessi al progetto "Liberi di Scegliere" dall'Autorità giudiziaria competente, compresi eventuali accorgimenti volti ad impedire il disvelamento delle identità dei minorenni e dei genitori coinvolti nel progetto, attraverso accordi con le realtà imprenditoriali e produttive del territorio, le locali sedi delle Direzioni Scolastiche, delle Università e dell'INPS;

✓ **la Direzione Centrale Anticrimine informa e impartisce indicazioni ai Questori affinché:**

- siano organizzati momenti di formazione sulle procedure di esecuzione dei provvedimenti di potestà delegati dall'Autorità giudiziaria, anche con riferimento all'utilizzo di canali di comunicazione sicuri in tutti i casi in cui vengano eseguiti allontanamenti di minorenni ammessi al Progetto "Liberi di Scegliere", che vedano coinvolti gli Uffici Minori della Divisione Anticrimine in ausilio ai Servizi Sociali;
- nel quadro delle consuete campagne preventive e di prossimità nelle scuole, vengano dedicati momenti di educazione alla legalità contro la cultura mafiosa, in modo da favorire il diretto contatto tra i giovani, le Autorità scolastiche e l'Ufficio Minori della Divisione Anticrimine.

Il Ministro della Giustizia, provvede, attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, garantendo – con collaborazione degli altri Ministeri e enti della presente legge - la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali e il reinserimento sociale e lavorativo dei minori e dei giovani adulti entrati nel circuito penale e destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2 della presente legge.

Il Ministro dell'Istruzione, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, adotta in favore dei minori di età e dei giovani adulti destinatari dei provvedimenti giudiziari di cui all'art.2, misure idonee a garantire:

- il diritto all'istruzione, con l'obiettivo di favorire e sostenere il successo formativo di ciascuno e di contrastare ogni forma di disagio e di discriminazione, in continuità con gli interventi pregressi in materia;
- le interazioni con le Istituzioni pubbliche, gli altri Ministeri, le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni, utili per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati specifici che possano rispondere alla complessità e alle urgenze individuali dei soggetti interessati, compresa quella di superare i vincoli connessi all'uso delle reali generalità mediante opportune modalità di mascheramento e copertura delle stesse;
- promuoverà nelle istituzioni scolastiche, anche all'interno delle strutture detentive minorili, interventi di supporto alla convivenza civile e all'impegno giovanile al fine di favorire la costruzione dell'identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile in cui il valore della solidarietà trova espressione anche nelle forme di contribuzione partecipata e volontaria.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito degli obiettivi generali della presente legge, sperimenta - presso le scuole di tutto il territorio nazionale, anche con il coinvolgimento di docenti universitari - progetti e programmi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, volti a favorire una conoscenza approfondita del fenomeno mafioso e dei deleteri effetti economici,

ambientali, sociali, culturali e psicologici che lo stesso provoca, oltre che delle azioni di prevenzione e contrasto previste dalla presente legge.

Il Ministro dell'Università e della Ricerca, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, adotta misure atte a:

- *favorire le autonomie universitarie nelle attività di orientamento, tutorato e didattica, anche nei confronti dei destinatari di cui all'articolo 2 della presente legge;*
- *coordinare, vigilare e indirizzare le Università nel loro compito di Istituzioni di formazione di secondo livello, stimolando e supportando la partecipazione delle stesse a progetti di recupero sociale e di reinserimento nel mondo del lavoro dei destinatari di cui all'articolo 2 della presente legge;*
- *supportare le Università nella gestione degli aspetti amministrativo-burocratici, anche attraverso appositi interventi economici e organizzativi per i giovani meritevoli di cui all'articolo 2 della presente legge (sussidi alle iscrizioni, tutor didattici dedicati, reperimento di materiale didattico anche in formato digitale ecc.);*
- *elaborare studi e ricerche specifiche in modo da favorire l'estendersi dell'impegno universitario nell'area della marginalità sociale e dei contenuti della presente legge in termini di ricerca, didattica e sperimentazione.*

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per Le Pari Opportunità e La Famiglia, con il supporto del Dipartimento per le pari opportunità provvede a coordinare e finanziare la programmazione e la progettazione delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità. In particolare, il Dipartimento adotta misure idonee a:

- *promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunità di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata dichiarazione, particolarmente rispetto ai temi della scuola e della formazione;*
- *promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori, nonché alla violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e dei bambini, spesso violati dalle organizzazioni criminali mafiose;*
- *assegnare priorità ai bisogni, agli interessi, alle aspirazioni dei cittadini e dei destinatari della presente legge, nell'ottica di una formazione di alto e qualificato livello, funzionale allo sviluppo di una piena cittadinanza consapevole;*
- *promuovere la cultura della tolleranza e del rispetto in collaborazione con tutti i soggetti sociali e istituzionali della presente legge anche tramite percorsi di formazione volti a diffondere la conoscenza dei principi della Costituzione tra le giovani generazioni;*
- *a realizzare percorsi di educazione al rispetto e alla deterrenza, al controllo e al contrasto dei fenomeni discriminatori;*
- *a promuovere l'educazione al rispetto delle diversità, attraverso percorsi formativi offerti alle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale;*

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per Le Pari Opportunità e La Famiglia, con il supporto del Dipartimento per le politiche della famiglia, adotta misure idonee a guidare, coordinare e finanziare le politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali. In particolare, il Dipartimento promuove:

- *azioni a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di fragilità sociale ed economica e al disagio dei minori destinatari di cui all'art. 2 della presente legge;*

- *interventi volti a sostenere i nuclei familiari a rischio, al fine di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia, prevenendo l'abbandono e l'allontanamento dalla famiglia d'origine;*
- *azioni volte alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza mafiosa, oltre ad interventi in favore delle famiglie in cui tali minori sono presenti.*

Art. 6.

(Modifiche al codice penale e alle correlate leggi speciali)

1. *Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 416-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale, quando vi è il coinvolgimento di un minore sul quale essa è esercitata dal condannato, salvo che il giudice non disponga altrimenti nel superiore interesse del minore»;

b) *all'articolo 609-decies, primo comma, le parole: «al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «, anche ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 371 del codice di procedura penale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile».*

2. *All'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale, quando vi è il coinvolgimento di un minore sul quale essa è esercitata dal condannato, salvo che il giudice non disponga altrimenti nel superiore interesse del minore».

Art. 7.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. *Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 371:*

1) *alla rubrica sono aggiunte in, fine, le seguenti parole: «. Coordinamento di attività giudiziarie a tutela di soggetti minorenni»;*

2) *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

*«3-bis. Il procuratore della Repubblica, quando procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del presente codice o nell'articolo 609-decies del codice penale, ove emergano situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica di soggetti minorenni, riconducibili a condotte dei genitori idonee a integrare i presupposti per un provvedimento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, ne dà immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni **(dal 2024 Procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie)**.*

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, si applicano le disposizioni del comma 1 e gli uffici diversi che procedono a indagini collegate nei distinti procedimenti penali e civili si coordinano

tra loro, avendo cura che l'eventuale audizione del minore avvenga contestualmente in una sola volta con le cautele previste dall'articolo 362, comma 1-bis»;

e) all'articolo 387-bis:

1) alla rubrica, le parole: «di madre» sono sostituite dalle seguenti: «del genitore»;

Art. 5

(Cambio di generalità – Nome di copertura provvisorio).

Coloro che non sono collaboratori o testimoni di giustizia ai sensi della legge vigente ma che si trovano in una condizione di grave, concreto e attuale pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con indagati, imputati o condannati per i delitti di cui all'art. 51 comma tre bis c.p.p., ovvero a causa di rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con persone vittime dei gravi delitti sopra indicati, possono accedere al cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, se si trasferiscono in altra idonea località.

L'istanza dell'interessato o di un suo rappresentante va avanzata al Prefetto del luogo di dimora il quale, acquisite le informazioni anche dall'autorità giudiziaria che ha proceduto per i fatti indicati nel comma 1, la trasmette, entro sessanta giorni, con il proprio parere al Comitato Tecnico di cui all'art. 6.

Il Comitato tecnico, sentite l'autorità giudiziaria che ha proceduto per i fatti indicati nel comma 1 e l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 2, delibera entro i successivi sessanta giorni.

Art. 6

(Comitato Tecnico - Scientifico)

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nella presente legge e per consentire la pianificazione strategica degli interventi programmati, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituito un Comitato Tecnico-Scientifico paritetico, composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti. È prevista la costituzione di una Segreteria tecnica del Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato, nello specifico, svolgerà le seguenti funzioni:

- attivazione e coordinamento della rete di protezione e assistenza secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Giudiziaria anche mediante accordi e forme di collaborazione con associazioni di volontariato qualificate per l'impegno antimafia senza scopo di lucro, idonee per l'accoglienza e l'inserimento lavorativo delle persone indicate nel comma 1 del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilire con apposito regolamento;*
- approvazione e realizzazione del piano annuale delle attività;*
- predisposizione degli aspetti gestionali e organizzativi, nonché di quelli relativi al monitoraggio, alla valutazione e al controllo delle iniziative previste dalla presente normativa;*
- adempimento di ogni altra iniziativa e attività utile per il conseguimento degli obiettivi della presente legge.*

Alle riunioni del Comitato, possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, anche rappresentanti di altre istituzioni pubbliche, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Per gli oneri da sostenere ai fini dell'attuazione degli impegni assunti con la presente legge si farà riferimento agli ordinari e rispettivi stanziamenti di bilancio annuali e alle fonti di finanziamento di cui all'art.8.

Art. 7

(Attivazione della rete di assistenza e protezione sociale da parte degli uffici giudiziari)

Gli uffici giudiziari interessati alle misure di assistenza e protezione previste dalla presente legge, ricorrendone le condizioni di cui agli artt. 1 e 2, aderiscono con richiesta formale da indirizzare al Comitato tecnico di cui all'art. 6.

La richiesta di accesso deve includere un'articolata descrizione circa la sussistenza delle condizioni sopra richiamate, nonché dei potenziali rischi o pericoli cui sono esposti il soggetto e/o il nucleo familiare proposto.

Il Comitato tecnico, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio giudiziario proponente, delibera l'ammissione o il rigetto della proposta medesima, tenuto conto, nel caso di contemporaneità di valutazione di più richieste, dei potenziali livelli di rischio o pericolo di cui al comma precedente e delle risorse finanziarie disponibili.

Ogni ulteriore aspetto di dettaglio è determinato dal Comitato Tecnico con apposito regolamento.

Art.8

(Clausola finanziaria)

Le attività previste dalla presente legge saranno finanziate con gli ordinari e rispettivi stanziamenti di bilancio annuali, con i fondi della Legge 28 agosto 1997, n.285, con i fondi dalla Legge 208/2015 ("Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile"), con quelli del programma operativo Pon "Legalità" e di altri programmi operativi nazionali di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 6 della presente proposta potrà individuare altre fonti di finanziamento anche siglando accordi con altri Enti.

Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori (art. 6 del D.L. Caivano)

Al tema sopra indicato è legato il coinvolgimento di minorenni, anche non imputabili, nelle attività di spaccio gestite dalla criminalità organizzata.

Ormai le organizzazioni criminali sono consapevoli che il minorenne che detiene cinque-dieci dosi anche di cocaina non può essere arrestato e non gli si può applicare la misura cautelare. E' una debolezza del sistema che ha permesso alle organizzazioni criminali di prosperare e utilizzare – soprattutto nelle città del Sud Italia (Napoli, Palermo, Catania etc.) – migliaia di ragazzi come pusher. Per tali motivi, la possibilità di procedere nelle ipotesi di cui all'art.73 comma V D.P.R. 309/90 all'arresto facoltativo e all'applicazione di una misura cautelare, rimessa sempre al prudente apprezzamento del giudice minorile, in tanti casi potrà consentire di intercettare il disagio, evitare progressioni criminali e di costruire – pur con i limitati mezzi - percorsi di riscatto.

La sola denuncia a piede libero, con processi che iniziano dopo un anno, non ha spesso consentito di "salvare" tanti ragazzi che – divenuti talvolta maggiorenni nelle more - hanno commesso reati più gravi secondo traiettorie facilmente intuibili.

Analoghe considerazioni per quella norma – assurda - che non consentiva l'arresto in flagranza e la possibilità di applicare la misura della custodia in I.P.M. per minori trovati con un'arma comune da sparo, magari anche con il colpo in canna (come mi è accaduto tante volte durante la mia esperienza calabrese). Prima del decreto legge Caivano, era possibile solo in presenza di armi clandestine o più armi comuni da sparo.

Ancora, mi sembra importante estendere questa possibilità nei casi più gravi di minaccia o resistenza a pubblico ufficiale, condotte che spesso sono sintomatiche di introiezione di cultura deviante e di mancanza di rispetto per le Istituzioni. Penso ai minorenni che in Calabria e Sicilia hanno agevolato la fuga di latitanti frapponendosi fisicamente alle forze dell'ordine o ai ragazzi che a bordo di motoveicoli (e non solo) hanno forzato posti di blocco o intrapreso fughe per il centro cittadino che hanno posto in grave pericolo ignari passanti e forze dell'ordine.

In questi casi, come negli altri, il decreto legge non introduce alcun automatismo. L'arresto è facoltativo (e peraltro gli ufficiali e agenti di p.g. si consultano in tempo reale con il Pubblico Ministero) e la misura cautelare è sempre rimessa al prudente apprezzamento del giudice minorile, che può non applicarla o comunque potrà scegliere quella più adatta. Conoscendo la sensibilità dei giudici minorili, dubito fortemente che si riempiranno gli I.P.M. di adolescenti.

Nelle prassi di molti tribunali per i minorenni si è cercato di ovviare a tali lacune del sistema ed evitare vuoti di tutela applicando misure amministrative contestualmente alla segnalazione penale: prassi che

certamente ha determinato moltiplicazione di procedimenti. Quanto alla carenza di adeguate strutture comunitarie, segnalo che è un tema ormai datato e che certo non sarà aggravato dalle nuove misure. Molti giudici minorili applicano già la misura amministrativa del collocamento in comunità nelle more dei procedimenti penali per i reati per i quali è stata estesa la possibilità di applicare la misura cautelare.

Per contro, il processo penale e l'immediata presa in carico da parte dei Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia (che sono sicuramente più strutturati e formati rispetto ai Servizi Sociali degli enti locali) per molti ragazzi potrà rappresentare un'opportunità educativa, forse l'unico momento di cesura con il passato.

Affermare che in tal modo i minori si incattiviscono e si determina una frattura ulteriore con le Istituzioni mi sembra esercizio di "facile" psicologia e comunque una generalizzazione unilaterale. Con tanti ragazzi – ormai ultra-maggiorenni e con vite definite - ai quali ho applicato misure cautelari e (con elevati costi emotivi) inflitto la sofferenza della carcerazione mi sento ancora, anche a distanza di anni. Molti di loro mi dicono che senza un intervento deciso del tribunale la loro ascesa criminale sarebbe stata inarrestabile.

Aggiungo che il tema della esiguità degli I.P.M. e delle strutture comunitarie mi sembra pretestuoso. In primo luogo perché non credo che i magistrati minorili applicheranno le misure più afflittive in tutti i casi. In secondo luogo perché già in tante delle situazioni per le quali potrà essere applicata la misura cautelare i tribunali per i minorenni applicano la sospensione del processo con messa alla prova in struttura comunitaria e/o, come anticipato, il contestuale collocamento in comunità per provvedimenti amministrativi o *de potestate*. L'impegno del governo e del Capo Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, dr. Antonio Sangermano, di aprire/ampliare le comunità ministeriali e i Centri di Prima Accoglienza nonché di potenziare gli U.S.S.M. e gli I.P.M. mi sembra una novità molto importante. In via consequenziale, il D.L. Caivano – che non prevede alcunché sul punto - dovrebbe prevedere adeguate risorse da destinare al potenziamento della giustizia minorile. Poi è chiaro che l'aspetto repressivo non può risolvere tutto e servirebbero più scuole a tempo pieno, professori adeguatamente formati, adeguati servizi sociali e sanitari, centri di aggregazione, comunità con personale specializzato, politiche occupazionali.

Ma non riesco a vedere una correlazione tra le statuizioni del decreto legge e un aggravamento dell'annosa problematica segnalata.

In altri termini, il risanamento dei quartieri e il miglioramento dello stato sociale richiedono, nel più ottimistico dei calcoli, anni, mentre la clessidra del tempo del giudice minorile lavora su giorni, al massimo mesi. Noi abbiamo davanti ragazzi che devono essere aiutati subito, prima di perderli. Spesso siamo come chirurghi chiamati a operare nel deserto. Sappiamo che ci vogliono le sale operatorie, equipe al completo, ma se non operi subito il paziente lo perdi. E il decreto legge consente di avere, nella drammatica situazione, degli strumenti in più.

Messa alla prova anticipata. Art. 27 bis (Percorso di rieducazione del minore).

Per quanto perfettibile, la misura consentirà a tanti ragazzi di riflettere in tempo reale e avere opportunità educative a distanza di poco tempo dalla commissione del reato, oltre che di uscire anticipatamente dallo stigmatizzante circuito penale. L'effetto deflattivo mi sembra poi molto importante anche con riferimento alle spese di giustizia. Si eviteranno – utilizzando uno strumento tipico del processo minorile - udienze preliminari/dibattimenti dispendiosi e liquidazioni (difensori) onerose a carico dello Stato e delle parti.

Si tratta di molti procedimenti/processi che, con le norme previgenti, si concluderebbero comunque con la messa alla prova, motivo per il quale non vi sarà alcun significativo sovraccarico per gli USSM, che dovranno soltanto organizzarsi per anticipare il tempo dei loro interventi.

La preclusione della messa alla prova nelle successive fasi è certamente materia di riflessione.

Perché il nuovo istituto funzioni è necessario farne un utilizzo non generalizzato, ma mirato ai minori che appaiono non essere già strutturati in senso deviante (rispetto ai quali si utilizzeranno altri strumenti processuali), e soprattutto attivare lo strumento tempestivamente, ossia il più vicino

possibile temporalmente alla commissione del reato. Al riguardo, rispetto al testo licenziato potrebbero essere proposte delle integrazioni per rendere lo strumento più flessibile e adattarlo meglio alle finalità del processo penale minorile. Innanzitutto, potrebbe essere utile renderlo facoltativo, nel senso di rimetterlo alla discrezionalità del Pubblico Ministero, che potrà formulare la proposta di definizione anticipata durante le indagini preliminari e, pertanto, subito dopo la ricezione della notizia di reato in caso di evidenza della prova ma anche al termine delle indagini (ad esempio contestualmente all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.). Nel progetto educativo sarebbe opportuno inserire, ove possibile, dei programmi di giustizia riparativa e prevedere la possibilità, all'udienza, per il giudice di accogliere il programma integrandolo, eventualmente, con ulteriori prescrizioni (quella classiche dei progetti di messa alla prova: non commettere reati, frequentare con assiduità la scuola o i corsi di formazione professionale, attività di volontariato etc.) sospendendolo fino a un massimo di nove mesi (il termine di sei mesi è troppo breve per alcuni casi particolari). Nel caso di valutazione negativa del percorso (come pure nel caso di non ammissione da parte del giudice), gli atti sono restituiti al pubblico ministero, che dovrebbe precedere – anche in deroga ai presupposti di cui all'art. 453 c.p.p. - con richiesta di giudizio immediato (non avrebbe senso celebrare l'udienza preliminare, visto che vi è già stata costituzione delle parti e contraddittorio sull'ipotesi accusatoria). Ritengo poi debba essere eliminata l'esclusione all'accesso alla messa alla prova ove il minore non intenda accedere alla definizione anticipata o interrompa ingiustificatamente il percorso, trattandosi di ipotesi purtroppo ricorrenti e dettate dall'imaturità adolescenziale o da decisioni affrettate e superficiali. Per esperienza sappiamo bene che la scelta di aderire a un percorso di messa alla prova esige, talvolta, i suoi tempi di maturazione. Ciò premesso, l'articolato normativo potrebbe essere così meglio definito: "Art. 27 bis (percorso di rieducazione del minore):

1. Il pubblico ministero, quando procede in ordine a reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore al massimo a cinque anni di reclusione, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, nel corso delle indagini preliminari può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale, la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili i cui all'art. 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché ove possibile l'accesso a programmi di giustizia riparativa, per un periodo compreso da tre a nove mesi. 2 Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art.6, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento o rieducazione. 3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di cui al comma 2 può disporre ulteriori prescrizioni al minore, stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Durante tale periodo sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari. 4. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'art. 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette al programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche in deroga ai presupposti previsti dall'art. 453 c.p.p..

Ammonimenti, Daspo e aggravamento delle sanzioni previste dall'art. 4 L.110/75

I Daspo e l'ammonimento del Questore (vedi legge sul cyberbullismo) sono già presenti nell'ordinamento.

L'estensione prevista dal d.l. Caivano aggiunge strumenti di tutela, di sensibilizzazione e di richiamo alla responsabilità genitoriale.

Si tratta di misure (facoltative e non automatiche) estremamente utili che, se combinate anche con i provvedimenti *de potestate* e amministrativi, possono sortire effetti deterrenti importanti ed evitare misure più afflittive.

Quanto agli infraquattordicenni dalla condotta irregolare, evidenzio che sono più traumatici i collocamenti in comunità adottati con le misure amministrative e *de potestate* rispetto agli ammonimenti e alle sanzioni pecuniarie per i genitori.

In sostanza, tali misure potrebbero essere un utile complemento agli interventi del giudice minorile (il raccordo con le Questure sarà fondamentale) per evitare interventi più invasivi.

Parimenti, nel caso di inottemperanza alle misure rieducative ex art. 25 e ss. RDL 1934 n. 1404 (più volte ho sentito minorenni rifiutarsi di aderire alle prescrizioni o al collocamento in comunità affermando che "non sono nel penale"), il raccordo con le Questure, gli ammonimenti e le sanzioni pecuniarie ai genitori potranno essere un utile deterrente per evitare di adottare misure inefficaci. Come tutti voi sapete, non sono previste sanzioni per i minorenni che non ottemperano ai citati provvedimenti, mentre diversamente accade nei casi di procedimenti *de potestate* per i genitori.

Quanto all'adombrato incattivimento dei minori, ferme restando le considerazioni espresse in ordine all'analisi psicologica formulata da alcuni, segnalo che l'adozione dei provvedimenti giudiziari sopra indicati è decisamente più destabilizzante di un ammonimento del Questore. Poi non tutti i minorenni sono uguali. A fronte di qualcuno che si sentirà "onorato" di essere stato convocato dal Questore, su molti altri la convocazione e l'eventuale ammonimento avranno un effetto deterrente.

Possiamo discutere sull'efficacia di misure che vietano l'utilizzo di telefoni e social, ma certamente non arrecano pregiudizio ai minorenni e comunque stabiliscono dei principi importanti.

Nel complesso, mi sembra molto importante il richiamo alla responsabilità dei genitori, tema al quale molti giudici minorili hanno dedicato intere vite professionali.

Inoltre, le procedure per gli ammonimenti (eventuali) consentiranno di avviare interlocuzioni importanti (nei progetti di messa alla prova sia in Calabria che a Catania sono spesso previsti incontri con le forze dell'ordine) con i minorenni e i loro familiari e consentiranno di monitorare, in funzione preventiva, tanti ragazzi che altrimenti sfuggirebbero al controllo. A Catania, gli interventi sulla dispersione scolastica, hanno favorito interlocuzioni proficue tra nuclei familiari dei quartieri degradati e rappresentanti delle Forze dell'ordine.

In alcune città del mezzogiorno d'Italia, specialmente a Napoli, la detenzione di coltelli da parte di minorenni, infraquattordicenni, è uno status symbol. La regola. Un inasprimento delle sanzioni e, comunque, prevedere la possibilità di interventi preventivi/dissuasivi da parte del Questore è uno strumento aggiuntivo.

Qualcuno ha detto che per i minorenni non imputabili ci sono le misure di sicurezza. E' un'osservazione corretta. Tuttavia, non sempre ricorrono – per gli stringenti limiti previsti dagli art.36 e ss. del D.P.R. 1988 n. 448 - i presupposti legittimanti la loro applicazione e comunque quelle previste per i minorenni sono estremamente ridotte, motivo per il quale le misure di prevenzione previste dal d.l. Caivano, unitamente ai provvedimenti giudiziari civili/amministrativi, possono colmare una debolezza del sistema.

Inoltre, tali misure si coniugano con la recente circolare del 4.8.2023 che la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha diramato a tutte le Questure d'Italia.

A Catania abbiamo mandato una nota ai Questori e ai Comandanti Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, chiedendo di segnalarci tutte le situazioni che, pur non assurgendo alla rilevanza penale, possano suggerire l'adozione di provvedimenti civili e amministrativi. Se i ragazzi si trovano in quartieri quali Librino, San Giovanni Galermo e altri degradati e la mattina non vanno a scuola, conducono mezzi senza averne la patente, sostano vicino a piazze di spaccio (probabilmente sono vedette utilizzate dalle organizzazioni criminali) e hanno genitori sottoposti a regimi detentivi per

reati di criminalità organizzata, le Forze dell'Ordine lo segnalano alla Procura per i Minorenni per le iniziative opportune.

Altre misure

La possibilità di trasferire un detenuto ventunenne che, destabilizzi gli equilibri degli I.P.M. dove magari ci sono ragazzi molti più giovani, in altra struttura per adulti è una soluzione assolutamente ragionevole.

Analogamente, ampliare gli strettissimi termini di durata delle misure cautelari non mi sembra un'eresia. In determinate gravi situazioni la misura cautelare (non necessariamente l'I.P.M. o il collocamento in comunità) possono rappresentare un momento importante di riflessione in chiave di rieducazione e revisione critica delle condotte. Infine, non dobbiamo mai dimenticare che non ci sono automatismi ma tutto è rimesso alla discrezionalità dei giudici minorili. L'ampliamento dei termini consentirà poi di gestire in maniera meno frettolosa indagini (spesso collegate a quelle dei correi adulti) e giudizi (dibattimentali e non) complessi. In proposito, va evidenziata la difficoltà incontrata a causa della necessità di anticipare (per i ridotti termini di misura cautelare nel rito minorile) la trattazione di tali procedimenti rispetto a quelli a carico dei correi maggiorenni, con la conseguenza di dover valutare – in taluni casi - il profilo del dolo di concorso o della sussistenza dell'associazione criminosa (ad esempio nelle vicende ex art. 416 bis c.p. o art. 74 D.P.R.309/90) in relazione alle sole posizioni dei minorenni imputati e, spesso, sulla base di un quadro probatorio non del tutto omogeneo per i diversi tempi processuali.

Roberto Di Bella
